

I Patronati all'estero: una risorsa, non un problema

Intervista al Presidente dell'Ital
Gilberto De Santis

Presidente, alcuni giorni fa, il Comitato per le questioni degli italiani all'estero, costituito presso il Senato della Repubblica, ha pubblicato una bozza di documento conclusivo dal titolo "Indagine conoscitiva sulla riforma dei Patronati italiani che operano fuori dal territorio nazionale per le comunità italiane residenti all'estero". L'Ital, ma anche gli altri Istituti di tutele e assistenza, hanno sollevato immediatamente forti critiche di metodo e di merito. Quel è il senso delle vostre obiezioni?

Vorrei fare una premessa. Per esprimere un giudizio compiuto, è ne-

cessario attendere la relazione definitiva, che dovrà riportare le osservazioni di tutti i componenti della Commissione. Tuttavia, allo stato attuale, abbiamo già espresso una serie di riserve contestando, innanzitutto, il metodo adottato. Nonostante l'indagine riguardasse, di fatto, l'attività svolta dai Patronati, c'è stato uno scarsissimo coinvolgimento degli Istituti interessati. Siamo stati ascoltati solo una volta, oltre un anno fa, e non siamo stati convocati prima che il documento fosse pubblicato. Ci aspettavamo, inoltre, una particolare attenzione e anche alcune proposte in merito alla ridefinizione e all'ampliamento delle tutele a favore dei nostri concittadini all'estero. Invece, al centro di quell'indagine c'è una prevalente preoccupazione

per i controlli sui Patronati all'estero, dimenticando che, già oggi, l'attività ispettiva sulle nostre sedi e sul nostro operato, come è giusto e opportuno che sia e come noi stessi pretendiamo, è estremamente meticolosa.

A proposito dei controlli, peraltro, l'esito è sempre stato positivo. È così?

Certamente. Gli ispettori hanno avuto modo di verificare persino l'adeguatezza delle strutture ai compiti che svolgiamo a favore dei nostri connazionali all'estero. Le nostre sedi sono ospitali, accoglienti, perfettamente e modernamente informatizzate, con tutti i requisiti per le barriere architettoniche. Nonostante i tagli subiti, abbiamo fatto un grande

In questo numero

PREVIDENZA E ASSISTENZA

- Contributi economici per l'infanzia: le Istruzioni Inps per il 2016
- Lavori usuranti: domande all'Inps entro il 1° marzo 2016
- Gestione separata: le aliquote per i liberi professionisti
- Lavoratori domestici: contributi per il 2016
- Ballerini e tersicorei: interpello sull'età pensionabile
- Pensionati all'estero. Adempimenti Inps

SALUTE E SICUREZZA

- Infortunio "in itinere" in bicicletta e sua indennizzabilità
- Cassazione: malattia del lavoratore e altra attività
- Corte di Cassazione: sicurezza sul lavoro
- Sentenza della CEDU. Risarcimenti per danni da trasfusioni
- Mobbing e onere della prova. Corte di Cassazione

IMMIGRAZIONE

- Decreto flussi 2016 per motivi di lavoro e conversioni

NOTIZIE DAL TERRITORIO

- Il Patronato per le persone con disabilità
- Dare un "giro di vite" per far ripartire il motore della sicurezza sul lavoro

UIL.IT

- Cgil, Cisl e Uil: il Governo tira il sasso e nasconde la mano
- Proietti: Governo tolga ogni riferimento alla previdenza della delega sulle misure contro la povertà

Chiuso in redazione il 29 febbraio 2016



Se vuoi ricevere Lettera Ital sul tuo indirizzo e-mail
compila la scheda di registrazione sul sito www.italuil.it



segue Intervista a Gilberto De Santis

sforzo economico per adeguare tutte le strutture ai nuovi parametri di qualità.

Eppure, la Commissione ha giudicato negativamente l'incremento del numero delle sedi dei Patronati all'estero anche lì dove c'è una riduzione della presenza di nostri connazionali...

Considero incomprensibile questa critica. Si dovrebbe apprezzare, a maggior ragione, il fatto che i Patronati si impegnino anche in zone con una limitata percentuale di presenze di nostri connazionali che, altrimenti, sarebbero completamente abbandonati a se stessi. In molte realtà, infatti, noi siamo l'unico presidio che assiste e tutela le comunità italiane all'estero. A differenza di ciò che pensa la Commissione, io credo che questa sia per noi una nota di merito.

C'è un'altra osservazione che sorprende: nel documento si critica anche l'assistenza fornita dai nostri uffici esteri a soggetti che non sono cittadini italiani. Come replichi a questa affermazione?

Effettivamente, capita di frequente che anche cittadini non italiani si rivolgano al Patronato per far valere i propri diritti. Si tratta spesso di persone che hanno lavorato in Italia, che hanno versato contributi nel nostro Paese e che, dunque, possono e debbono essere assistite presso i

nostri Enti per ottenere le prestazioni loro spettanti. Peraltro, quando queste pratiche, con la motivazione della mancanza del requisito di cittadinanza, sono state eliminate dagli ispettori, successivamente sono state riaccreditate in fase di istanza di rettifica. Anche in questo caso, dunque, non si comprendono le ragioni espresse dalla Commissione.

Un'altra questione molto delicata, che si trascina da tanto tempo ormai, riguarda la disputa sull'uso della password per l'accesso alle banche dati anche da parte dei collaboratori e non solo degli operatori del Patronato. Una prassi che ha registrato la contrarietà del Ministero del lavoro e ora anche dalla Commissione. Cosa rispondi a questa "accusa"?

Va subito detto che l'accusa – come la definisci tu, tra virgolette – è stata "smontata" da due sentenze: una del Tar del Lazio e l'altra del Tar del Friuli Venezia Giulia. Come hai ricordato, la polemica era nata perché alcuni Patronati consentono anche ai loro collaboratori volontari di usare le password e questo comporterebbe – secondo i sostenitori della tesi avversa – enormi rischi per la privacy degli assistiti e, addirittura, il possibile mercimonio dei dati. Tutto ciò è stato confutato dalle due sentenze citate che confermano, invece, la correttezza dell'attribuzione delle password an-

che ai collaboratori. Una delle ragioni è che siamo di fronte alla semplice conseguenza dell'ammodernamento della digitalizzazione e della dematerializzazione della P.A. Lo stesso è diventato rischio del mercimonio e della violazione della privacy non esiste perché, con la firma del mandato di assistenza, l'assistito consente anche al collaboratore di conoscere i propri dati. Ad ogni buon conto, il Patronato garantisce e risponde in proprio. Insomma, anche questo problema non esiste.

La questione di fondo è che il lavoro dei Patronati all'estero dovrebbe essere maggiormente valorizzato e ciò non sempre accade...

Noi siamo sempre stati pronti al confronto e alla collaborazione, nella consapevolezza di aver avuto e di continuare ad avere un ruolo fondamentale per la tutela dei nostri concittadini nel mondo. Il nostro impegno è la nostra forza e la soddisfazione dei nostri assistiti è la migliore valorizzazione del nostro lavoro. Ecco perché desidero concludere questa intervista con un ringraziamento, sentito e non rituale, a tutti gli operatori dell'Ital all'estero che, con il loro lavoro e la loro professionalità, assistono quotidianamente milioni di italiani all'estero. Senza quegli operatori, il Patronato non esisterebbe, le tutele non sarebbero garantite, l'assistenza resterebbe solo sulla carta.

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Contributi economici per l'infanzia: le Istruzioni Inps per il 2016

Il 1° febbraio 2016 l'Inps ha pubblicato sul proprio sito internet l'avviso (con le "Istruzioni" e i relativi allegati) per l'erogazione del contributo dedicato alle madri lavoratrici, "alternativamente" per il servizio di baby sitting o per la fruizione dei servizi per l'infanzia (es. asili nido), in sostituzione del congedo parentale (come previsto dalla legge n. 92/2012).

La procedura è già operativa sul sito dell'Inps e consente di inviare le domande in modalità telematica. Riportiamo di seguito una sintesi delle "Istruzioni Inps".

La legge di Stabilità ha prorogato questo beneficio per il 2016, nel limite delle risorse economiche disponibili pari a 20 milioni di euro, sempre in via sperimentale, estendendolo, oltre alle madri lavoratrici dipendenti e parasubordinate, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici. Queste ultime due categorie – come precisa l'Inps - saranno ammesse al contributo solo al momento dell'entrata in vigore dell'apposito decreto interministeriale, ad oggi non ancora pubblicato, con le modalità e i criteri di accesso.

Fino al 31 dicembre 2016, o comunque fino a esaurimento dello stanziamento previsto, possono presentare domanda per il contributo, in alternativa al congedo parentale, le madri dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata che, al momento della domanda, siano ancora negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo obbligatorio, nonché coloro che abbiano già usufruito in parte del congedo parentale, per i mesi non ancora fruiti.

**CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'INFANZIA:
LE ISTRUZIONI INPS PER IL 2016**

L'Inps conferma le disposizioni contenute nel DM 28 ottobre 2014 attuativo della L. n. 92/2012.

Il contributo, di 600 euro mensili, è erogato per un periodo massimo di sei mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia.

Le lavoratrici part-time, in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, potranno accedere al contributo nella misura riproporzionata mentre, le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi.

Si può accedere al beneficio, anche per più figli, presentando domanda per ogni figlio.

Il beneficio viene riconosciuto sulla base di una graduatoria nazionale, secondo l'ordine di presentazione delle domande, che tiene conto dell'indicatore Isee, nei limiti delle risorse disponibili.

La domanda va presentata all'Inps esclusivamente attraverso il canale Web: i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin dispositivo attraverso il portale dell'Istituto oppure tramite Patronato.

Lavori usuranti: domande all'Inps entro il 1° marzo 2016

Entro il 1° marzo di ogni anno i lavoratori che hanno svolto attività usuranti devono presentare domanda all'Inps per il riconoscimento dei benefici pensionistici. Per quest'anno, possono presentare domanda coloro che maturano il diritto alla pensione entro la fine del 2016. I requisiti di età e contribuzione previsti per l'accesso alla pensione di anzianità sono: almeno 61 anni e 7 mesi di età, almeno 35 anni di contributi, con quota 97,6 (per i lavoratori che hanno anche contribuzione da lavoro autonomo la quota è 98,6 con età minima di 62 anni e 7 mesi). Per questi lavoratori continuano ad applicarsi le vecchie "finestre mobili" con un'attesa di 12/18 mesi. Anche per i lavoratori notturni con almeno 78 notti l'anno sono validi i requisiti riportati sopra mentre, per coloro che possono far valere tra le 72 e le 77 notti l'anno l'età minima è di 62 anni e 7 mesi con quota 98,6 (se autonomi, quota 99,6 e un'età minima di 63 anni e 7 mesi) e per i lavoratori con un numero di notti l'anno da 64 a 71 l'età minima è di 63 anni e 7 mesi con quota 99,6 (se autonomi, quota 100,6 e un'età minima di 64 anni e 7 mesi).

Gestione separata: le aliquote per i liberi professionisti

L'Inps (con circolare n. 13 del 29 gennaio 2016) comunica che la Legge di stabilità 2016 ha confermato per i liberi professionisti - iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati - l'aliquota contributiva al 27% per il 2016. Per gli altri soggetti iscritti alla Gestione Separata permangono le aliquote contributive elevate da precedenti norme. Non è stata modificata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l'aliquota aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento dell'onere per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.

Pertanto, come riportato nella tabella riepilogativa dell'Inps, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l'anno 2016, sono le seguenti:

LIBERI PROFESSIONISTI	ALIQUOTE
SOGGETTI NON ASSICURATI PRESSO ALTRE FORME PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE (27,00 IVS + 0,72 ALIQUOTA AGGIUNTIVA)	27,72%
SOGGETTI TITOLARI DI PENSIONE O PROVISTI DI ALTRA TUTELA PENSIONISTICA OBBLIGATORIA	24%
COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE	ALIQUOTE
SOGGETTI NON ASSICURATI PRESSO ALTRE FORME PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE (31,00 IVS + 0,72 ALIQUOTA AGGIUNTIVA)	31,72%
SOGGETTI TITOLARI DI PENSIONE O PROVISTI DI ALTRA TUTELA PENSIONISTICA OBBLIGATORIA	24%

**Lavoratori domestici:
contributi per il 2016**

L'Inps (con la circolare n. 16 del 29 gennaio 2016) comunica che per l'anno 2016 sono state confermate le fasce di retribuzione, pubblicate con la circolare n. 12 del 23 gennaio 2015, su cui calcolare i contributi dovuti quest'anno ai lavoratori domestici.

**LAVORATORI DOMESTICI ITALIANI E STRANIERI - 2016
SENZA CONTRIBUTO ADDIZIONALE (COMMA 28, ART. 2 L. 92/2012)**

RETRIBUZIONE ORARIA		IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAF	Senza quota CUAF *
Fino a 7,88 euro	6,97 euro	1,39 euro (0,35) **	1,40 euro (0,35) **
Oltre 7,88 euro e fino a 9,59 euro	7,88 euro	1,57 euro (0,39) **	1,58 euro (0,39) **
Oltre 9,59 euro	9,59 euro	1,91 euro (0,46) **	1,93 euro (0,48) **
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	5,07 euro	1,01 euro (0,25) **	1,02 (0,25) **

* Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge

** La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore

**LAVORATORI DOMESTICI ITALIANI E STRANIERI - 2016
COMPRESIVO CONTRIBUTO ADDIZIONALE DA APPLICARE AI RAPPORTI DI LAVORO
A TEMPO DETERMINATO**

RETRIBUZIONE ORARIA		IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAF	Senza quota CUAF *
Fino a 7,88 euro	6,97 euro	1,49 euro (0,35) **	1,50 euro (0,35) **
Oltre 7,88 euro e fino a 9,59 euro	7,88 euro	1,68 euro (0,40) **	1,69 euro (0,40) **
Oltre 9,59 euro	9,59 euro	2,05 euro (0,48) **	2,06 euro (0,48) **
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	5,07 euro	1,08 euro (0,25) **	1,09 (0,25) **

* Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi

** La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore

**Ballerini e tescicorei:
interpello sull'età
pensionabile**

Il Ministero del lavoro, con interpello n. 9 del 12 febbraio 2016, risponde a un quesito avanzato dall'Associazione Nazionale delle Fondazioni Liriche e Sinfoniche in merito all'interpretazione della normativa sull'età pensionabile dei tescicorei e ballerini, con riferimento all'esercizio del diritto di opzione ai fini della prosecuzione dell'attività di servizio. In particolare, l'Associazione chiede se il termine biennale debba riferirsi esclusivamente all'esercizio del diritto di opzione oppure determini anche il limite di durata massima per la permanenza in servizio. In premessa, la nota riassume la normativa sull'età pensionabile dei tescicorei e dei ballerini: una norma del 2010, in particolare, ha fissato l'età pensionabile in 45 anni per tutti a decorrere dal 1° maggio 2010, riducendo ed equiparando i limiti precedentemente previsti fissati in 47 anni per le donne e in 52 anni per gli uomini. Il requisito è stato poi innalzato a 46 anni da una successiva legge del 2013.

La stessa norma del 2010 prevede altresì, in via assolutamente transitoria ed eccezionale, un diritto di opzione per il trattenimento in servizio in favore di quei lavoratori che, per effetto della riduzione dell'età pensionabile, alla data di entrata in vigore della legge si sarebbero trovati ad avere già maturato i nuovi requisiti anagrafici o li avrebbero maturati entro il biennio successivo. Precisa il Ministero che la possibilità di esercitare l'opzione risulta, quindi, vincolata a precisi termini decadenziali, differenziati in dipendenza del diverso momento di maturazione dei requisiti anagrafici.

BALLERINI E TERSICORE: I
INTERPELLO SULL'ETÀ
PENSIONABILE

◀ In sostanza per i lavoratori che avevano già compiuto o superato i 45 anni di età alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 100/2010 il diritto di opzione andava esercitato "entro due mesi dall'entrata in vigore della disposizione"; per gli altri, l'esercizio del diritto è fissato entro tre mesi precedenti alla maturazione del diritto a pensione.

Conclude il Ministero che "Alla luce del dato letterale della norma e in risposta al quesito avanzato, si ritiene che il limite biennale previsto dalla disposizione de qua, valga a definire la platea dei potenziali interessati, costituendo il termine entro il quale devono maturarsi i requisiti anagrafici ai fini dell'esercizio del diritto di opzione, nel rispetto dei previsti termini decadenziali. Non appare, infatti, possibile ritenere che il termine biennale definisca, come prospettato dall'istante, anche il limite di durata massima del trattenimento in servizio, atteso che tale interpretazione non si concilia con la prevista possibilità di rinnovo annuale dell'opzione sino al raggiungimento dei limiti massimi di età pensionabile contemplati dalla previgente disciplina (47 anni e 52 anni), i quali ultimi, invece, devono ritenersi utili a definire l'ambito temporale massimo di trattenimento in servizio."

Pensionati all'estero.
Adempimenti Inps

Ha preso avvio la Campagna Inps di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati residenti all'estero. La Campagna RED EST 2016 (relativa ai redditi 2015) aperta lo scorso 15 febbraio 2016 coinvolgerà circa 183mila pensionati.

Anche quest'anno l'Inps non invierà il Modello RED EST ai pensionati. Pertanto, gli stessi potranno rivolgersi direttamente alle sedi di Patronato per inoltrare la dichiarazione.

Inoltre Citi Bank sta provvedendo alla spedizione dei plichi per la certificazione dell'esistenza in vita dei pensionati. La Campagna di rilevazione 2016 prevede l'invio di circa 360mila lettere e le operazioni di verifica riguarderanno tutti i titolari dei trattamenti pensionistici pagati all'estero dall'Inps, compresi gli iscritti alle gestioni previdenziali dei dipendenti pubblici. Nel caso in cui un pensionato non riceva il modulo, o lo smarrisca, dovrà contattare il servizio di assistenza di Citi Bank che provvederà a inviarne uno nuovo personalizzato. Le certificazioni, utili per assicurare la regolarità dei pagamenti delle pensioni, dovranno pervenire a Citi Bank entro il 3 giugno 2016.

SALUTE E SICUREZZA

Infortunio "in itinere"
in bicicletta e sua
indennizzabilità

La Legge n.221/2015 inerente le "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (G.U. n.13/2016), in vigore dal 2 febbraio 2016, contiene una disposizione di interesse per l'attività di patronato: l'infortunio in itinere verificatosi in bicicletta e la sua indennizzabilità. L'art. 5 della legge "Disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile", stanziando la quota di 35 milioni di euro destinata al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro per finanziare progetti riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, limitando il traffico e l'inquinamento. Ai commi 4 e 5 - e questa è la disposizione che ci riguarda ai fini della tutela nei casi di "infortunio in itinere" - si prevede (a integrazione della disciplina di cui al DPR n. 1124/65) che l'uso della bicicletta deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi "sempre necessitato". In sostanza l'infortunio verificatosi durante il tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, se avvenuto in bicicletta, è indennizzabile dall'Inail, proprio perché il suo uso è ritenuto "sempre necessitato". Considerata questa disposizione certamente innovativa, restiamo in attesa delle opportune indicazioni Inail. Si ricorda che l'infortunio in itinere, regolamentato dall'art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000, è riconosciuto anche se viene utilizzato un mezzo di trasporto privato, purché "necessitato", durante il normale tragitto casa-lavoro o da diversi luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro, e, qualora non sia presente il servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.

INFORTUNIO "IN ITINERE"
IN BICICLETTA
E SUA INDENNIZZABILITÀ



L'infortunio in itinere non è ricompreso nell'assicurazione in caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate (per legge si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ecc.). Sulla definizione di "necessitato" e "necessitate" ci si avvale in ogni caso dell'orientamento giurisprudenziale e in particolare del "criterio della ragionevolezza" attraverso il quale vengono salvaguardate le esigenze umane e familiari del lavoratore costituzionalmente garantite, conciliandole con i doveri derivanti dal rapporto di lavoro. A riguardo l'Inail, con circolare n. 62/2014, precisava che avrebbe valutato ammissibile ai fini della tutela assicurativa l'infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, previa verifica della necessità dell'uso del mezzo privato. Questa la disciplina attualmente in vigore che, dal 2 febbraio, dovrà tenere conto di quanto disposto dalla legge n. 221/2015.

Cassazione: malattia del
lavoratore e altra attività

La Corte di Cassazione (con la sentenza n. 586 del 15 gennaio 2016) sancisce la legittimità del licenziamento di un lavoratore che, assente per malattia, aveva lavorato costantemente presso terzi. La sentenza ribadisce, ancora una volta, il principio secondo cui il lavoratore deve dimostrare che l'attività lavorativa svolta in favore di altri sia compatibile con la patologia da cui è affetto, che ha determinato l'assenza dal proprio lavoro, e che non comprometta il recupero delle energie fisiche e psichiche. Il caso di specie riguarda il dipendente di un'Associazione che era stato licenziato per avere svolto durante la malattia attività presso il bar della moglie. Il lavoratore sosteneva di essere affetto da uno stato patologico tale (sindrome ansioso depressiva) da consentirgli di uscire di casa e di recarsi al bar, e che non vi era prova che avesse svolto attività lavorativa a favore della coniuge. Di parere opposto la Cassazione per la quale nel giudizio di merito era emersa la prova dello svolgimento del lavoro, costante e non episodico, presso l'esercizio commerciale della moglie. La Corte evidenzia che grava sul lavoratore l'onere di dimostrare la compatibilità del lavoro prestato presso terzi con l'infermità denunciata e con il recupero delle proprie energie lavorative (onere probatorio rimasto nella specie non assolto).

Corte di Cassazione:
sicurezza sul lavoro

Si segnalano due sentenze della Corte di Cassazione sull'obbligo del datore di lavoro (ai sensi dell'art. 2087 cod. civ.) di assicurare condizioni di lavoro sicure.

Assenza di condizioni di sicurezza e rifiuto della prestazione lavorativa

La Corte di Cassazione (con la sentenza n. 836/2016) ribadisce che la mancata adozione delle misure di prevenzione e sicurezza da parte del datore di lavoro legittima i lavoratori a non eseguire la prestazione, conservando il diritto alla retribuzione. Il caso specifico riguarda alcuni lavoratori, addetti all'assemblaggio delle portiere delle auto, che, a causa della ripetuta caduta di diverse portiere, si erano rifiutati di proseguire il lavoro sino a quando l'azienda automobilistica non avesse adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza. Dopo i primi interventi urgenti di riparazione, gli operai erano tornati a lavoro, ma l'azienda aveva addebitato loro la retribuzione corrispondente al fermo di un'ora e 45 minuti qualificando il rifiuto della prestazione come sciopero. Mentre il Tribunale rigettava il ricorso dei dipendenti, la Corte di Appello condannava la società a pagare le somme trattenute.

Con questa sentenza la Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda ribadendo "che il datore di lavoro è obbligato ai sensi dell'art. 2087 c.c. ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni ed è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.". In caso di violazione di tale obbligo non solo è legittimo il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, ma costui conserva, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore di lavoro.

Infarto del casellante dopo una rapina e risarcimento dall'azienda

Ancora nell'ambito della disciplina di cui all'art. 2087 del cod. civ. che prevede un generale "dovere di sicurezza" a carico del datore di lavoro, la Corte di Cassazione (con la sentenza n. 34/2016) condanna la società datrice di lavoro al risarcimento del danno a



CORTE DI CASSAZIONE:
SICUREZZA SUL LAVORO

◀ un casellante per infarto del miocardio e per la conseguente patologia cardiaca, verificatisi due mesi e mezzo dopo la rapina subita durante l'attività lavorativa. Il lavoratore aveva denunciato l'evento dannoso come ascrivibile alla condotta della società datrice di lavoro che non aveva approntato le "giuste cautele" per preservare l'integrità dei lavoratori addetti all'esazione del pedaggio, facendolo risalire allo stress lavorativo protrattosi nel tempo dopo la rapina. La Corte ribadisce la propria giurisprudenza secondo cui "la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati.". Pertanto la società che non prova di aver fornito strumenti volti a garantire sicurezza ai casellanti deve risarcire il danno biologico al dipendente che abbia subito un danno.

**Sentenza della CEDU.
Risarcimenti per danni
da trasfusioni**

La Corte Europea dei Diritti Umani, con la sentenza di gennaio 2016, interviene nuovamente sull'annoso problema del sangue infetto, condannando lo Stato italiano a risarcire centinaia di cittadini – per circa 20 milioni di euro complessivi – infettati da vari virus (HIV, epatite B e C) attraverso trasfusioni per trattamenti curativi o interventi chirurgici. I ricorrenti alla Corte di Strasburgo (sia le persone danneggiate sia gli eredi di quelle decedute) titolari di un diritto di indennizzo previsto dalla Legge n. 210/1992, lamentavano la lunghezza del procedimento di indennizzo o la conciliazione amichevole dei loro casi, nonché la ritardata esecuzione di alcune sentenze di condanna al risarcimento dei danni. Con questa Sentenza la Corte europea ritiene che la legislazione italiana è sufficiente, ma che i procedimenti per ottenere il risarcimento dei danni hanno avuto tempi troppo lunghi che comportano la condanna dello Stato per danni morali, in quanto sono stati violati alcuni diritti della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare dell'articolo 2 sul diritto alla vita e del diritto a un risarcimento in tempi ragionevoli. D'altra parte, sempre secondo la Corte, la procedura di "equa riparazione" (art. 27 bis della Legge n. 114/2014), ai fini della soluzione transattiva per una composizione bonaria del contenzioso dei casi, costituisce un rimedio interno idoneo a sanare i ritardi lamentati. Infine, qualifica come "non eccessivamente lungo" il termine previsto per la conclusione dell'equa riparazione, ovvero il 31 dicembre 2017. In relazione alla decisione della CEDU il Ministero della salute, in una nota del 14 gennaio scorso, precisa che la Corte, pur avendo riconosciuto per tutti quei casi risalenti agli anni '90 la violazione delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo relativamente al diritto a un equo processo e a un ricorso effettivo, ha affermato che la procedura di cui all'art. 27-bis del decreto legge n. 90/2014 (che riconosce ai soggetti danneggiati, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro determinata nella misura di euro 100.000) costituisce un rimedio interno, del tutto compatibile con le previsioni della Convenzione e in grado di assicurare un adeguato ristoro ai soggetti danneggiati.

**Mobbing e onore della prova.
Corte di Cassazione**

La Corte di Cassazione (con la sentenza n. 158/2016) ribadisce che in tema di mobbing il lavoratore deve provare la sussistenza del comportamento mobbizzante del datore di lavoro in tutti i suoi requisiti, oggettivi e soggettivi, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione. Il caso esaminato riguarda il dipendente di un'Azienda che aveva richiesto all'Inail la rendita per malattia professionale "da disturbo dell'adattamento con umore depresso" a seguito di comportamenti mobbizzanti da parte del datore di lavoro. La Cassazione conferma la sentenza della Corte di Appello che aveva rigettato la domanda del lavoratore, in quanto era insussistente il comportamento mobbizzante del datore di lavoro, con riferimento alla sua collocazione in cassa integrazione nonché la messa in ferie forzata per un breve periodo, attesa l'assenza della prova di una esplicita volontà del datore di lavoro di emarginare il dipendente in vista di una sua espulsione dal contesto lavorativo o, comunque, di un intento persecutorio.

IMMIGRAZIONE

Decreto flussi 2016
per motivi di lavoro
e conversioni

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM del 14 dicembre 2015 in merito alla programmazione transitoria dei flussi di ingresso - per l'anno 2016 - dei cittadini non comunitari per motivi di lavoro. Il decreto prevede una quota di 17.850 lavoratori stagionali e autonomi e l'ingresso di 13 mila lavoratori stagionali. Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale del Ministero dell'Interno. La procedura consente l'invio delle istanze per lavoro non stagionale, autonomo e per le conversioni e l'inoltro delle domande per i lavoratori stagionali. È possibile presentare le domande fino alla data del 31 dicembre 2016: le stesse, verranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.

Lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo

Le 17.850 quote sono così ripartite:

- 1.000 cittadini stranieri che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi di origine ex art. 23 TU 286/1998;
- 2.400 cittadini stranieri autonomi appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500 mila euro e proveniente da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro; liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; titolari di cariche di amministrazione o di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n.850; artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n.850; cittadini stranieri che intendono costituire imprese "start-up innovative" ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa;
- 100 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e autonomo di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile;
- 100 lavoratori cittadini di Paesi non comunitari che hanno partecipato all'Esposizione Universale di Milano del 2015.

La quota complessiva comprende anche la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: 4.600 permessi di soggiorno per lavoro stagionale, 6.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale, 1.300 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro; e la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di: 1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale e 350 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro.

Lavoro stagionale

Il decreto prevede l'ingresso in Italia di 13.000 lavoratori stagionali residenti all'estero. La quota riguarda i cittadini provenienti da: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Ucraina, Tunisia. Nell'ambito della suddetta quota sono ammessi 1.500 lavoratori che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno 2 anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. Nell'ambito della medesima quota inoltre è possibile presentare domande a favore di lavoratori appartenenti a nazionalità diverse da quelle previste dal decreto, che siano già entrati in Italia per lavoro stagionale negli anni precedenti.

NOTIZIE DAL TERRITORIO

Il Patronato per le persone con disabilità

Si è svolto il 2 febbraio scorso a Salerno il Convegno "Il Patronato per le persone con disabilità, annullare lo svantaggio". Si è parlato di diritti, lavoro e divario digitale, temi su cui, Gerardo Pirone, Segretario Generale della UIL Salerno, ha puntato l'attenzione, sottolineando l'impegno del sindacato nel campo delle politiche sociali. Maura Tabacco ha ricordato il lavoro di segretariato sociale e orientamento ai servizi che il Patronato Ital Uil svolge attraverso le sue sedi sul territorio. "Il problema più grande - ha sottolineato Tabacco - è l'inconsapevolezza dei diritti, molti non li conoscono ed è compito del Patronato colmare questa lacuna". "Solo nel 2015 - ha ricordato Pasquale Scuotto, coordinatore Ital in Campania - gli oltre 50 uffici Ital presenti in regione hanno trattato oltre 12mila pratiche legate al mondo della disabilità". Presente al Convegno anche l'assessore comunale alle politiche sociali Nino Savastano che è intervenuto in merito alle difficoltà che spesso si presentano per i diversamente abili nella vita di tutti i giorni e ha ricordato l'impegno messo in campo dal comune di Salerno su questa tematica.

Di politiche del lavoro e collocamento mirato ha parlato Gabriele Di Mascio: "attraverso l'inserimento lavorativo possiamo dimostrare che la disabilità può diventare un fattore di comprensione più larga della vita, un fattore di maggiore umanizzazione della società - ha dichiarato Di Mascio - e l'Ital Uil può fare la sua parte favorendo esperienze in cui amicizia, sostegno, aiuto, solidarietà si fondono insieme attraverso il coinvolgimento delle famiglie, delle istituzioni, della società civile e delle imprese". Lo sport come strumento per raggiungere l'indipendenza è stato infine il messaggio lanciato da Vincenzo Spinelli, Presidente dell'Associazione sportiva "Disabili CrazyGhosts" che favorisce la socializzazione, l'integrazione, il confronto e la soluzione dei problemi delle persone con disabilità. Le conclusioni del Convegno sono state affidate a Silvana Roseto, Segretario Confederale Uil, che ha parlato delle criticità su cui la Uil sta puntando l'attenzione e ha evidenziato l'importanza del lavoro di assistenza e orientamento svolto dall'Ital nei confronti delle persone che versano in condizioni di disabilità.

Dare un "giro di vite" per far ripartire il motore della sicurezza sul lavoro

Giovedì 11 febbraio 2016 si è svolta a Napoli, di fronte a una vasta platea, l'Assemblea Nazionale degli RLS e RLST di Cgil, Cisl Uil. Numerosi sono stati gli interventi degli RLS che hanno offerto uno spaccato significativo sull'opera di prevenzione svolta nei vari comparti come: l'edilizia, i trasporti, l'artigianato, il settore metalmeccanico e l'agricoltura. In rappresentanza del CEPA, il raggruppamento dei Patronati Acli - Inas - Inca - Ital, è intervenuto Piero Bombardieri dell'Ital Uil, sottolineando che "malgrado gli ultimi dati forniti dall'Inail, in Italia esiste ancora un problema di sotto denuncia delle malattie professionali determinato sia dalla bassa percentuale di riconoscimenti da parte dell'Inail che dalla perdita di valore economico degli indennizzi erogati. Oltre a ciò - ha proseguito Bombardieri nel suo intervento - molti lavoratori colpiti da una malattia di origine professionale corrono il rischio, se dichiarati inidonei alla mansione lavorativa, di perdere il posto di lavoro. Sono anni che come Patronati denunciavamo questi aspetti - ha concluso Bombardieri - e riteniamo oramai indifferibili interventi legislativi che provvedano a garantire la tutela dei lavoratori".

Dopo gli interventi dei rappresentanti del Ministero del Lavoro, dell'Inail, della Confindustria Nazionale e del Presidente del CIV Inail, Francesco Rampi, il Segretario Confederale Uil, Silvana Roseto, anche a nome di Cgil e Cisl, ha tirato le conclusioni dei lavori.

Per la Segretaria Roseto, dopo la chiusura di un fosco 2015 che ha registrato un drammatico aumento dei morti sul lavoro, "l'iniziativa indetta da Cgil, Cisl e Uil acquisisce una dimensione fondamentale per il Sindacato, per rilanciare l'attenzione intorno al tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, attraverso il massimo impegno delle Parti Sociali e delle Istituzioni". Roseto ha inoltre affermato: "questa assemblea ha rappresentato un momento di confronto importante per discutere delle prioritarie criticità legate al tema della salute e sicurezza sul lavoro e per avanzare le nostre proposte in merito. Abbiamo voluto mettere in evidenza - ha proseguito la Segretaria Uil - alcuni temi fondamentali da affrontare in modo condiviso, per discutere e decidere insieme. Non è casuale - ha concluso Roseto - lo slogan dell'iniziativa #girodivite: è tempo di decidere e agire insieme per la Prevenzione".

UIL.IT

**Cigl, Cisl e Uil:
Il Governo tira il sasso e
nasconde la mano**

“Sulle pensioni di reversibilità il governo tira il sasso e poi nasconde la mano”. E’ quanto affermano in una nota congiunta i segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil, Vera Lamonica, Maurizio Petriccioli e Domenico Proietti.

“Nella proposta di legge delega sulla povertà - si legge nella nota - è scritto che si intende operare una ‘razionalizzazione’ delle prestazioni assistenziali, anche di natura previdenziale, introducendo principi di selettività tramite applicazione dell’Isee”.

“L’obiettivo dichiarato - prosegue la nota - è il reperimento di risorse per un Piano nazionale contro la povertà, ma ancora una volta si scopre un cinismo di fondo: se si deve dare qualcosa ai poveri bisogna toglierla a chi è appena meno povero. Logica questa che invece non si vede quando si opera sulle imprese o si tagliano le tasse anche a chi potrebbe e dovrebbe pagarle”.

“Ci opporremo ad una logica siffatta - affermano i tre dirigenti sindacali -, tanto più se si intende mettere le mani su prestazioni, quali la reversibilità, che sono di natura previdenziale, e quindi sono pagate con i contributi dei lavoratori, con ciò colpendo soprattutto le donne”.

“Sulle pensioni negli ultimi anni - conclude la nota - si è operato uno scempio ed è semmai ora di mettervi riparo, aprendo un confronto su come restituire equità, solidarietà e flessibilità al sistema, come richiesto da Cgil, Cisl e Uil al Presidente del Consiglio. Ogni tentativo di fare ancora cassa sulle pensioni lo contrasteremo in tutti i modi possibili.”. (Uil.it – 15 febbraio 2016)

**Proietti: Governo tolga ogni
riferimento alla previdenza
dalla delega sulle misure
contro la povertà**

Se il governo intende esser coerente con le rassicurazioni date sul fatto che le pensioni di reversibilità non saranno toccate, deve fare una cosa molto semplice: togliere ogni riferimento alla previdenza dalla delega sul riordino delle misure di contrasto alla povertà.

Non ha alcun senso far dipendere le prestazioni previdenziali dalla situazione economica del soggetto e del suo nucleo familiare. La capacità economica, misurata con l’Isee, rileva ed è determinante per l’attribuzione di prestazioni assistenziali come il reddito di inclusione sociale ma non può essere impropriamente estesa alle pensioni il cui diritto è fondato su altri principi costituzionali e che sono il frutto di contributi versati. La loro erogazione non può essere in alcun modo subordinata all’assenza dei mezzi di sussistenza come fa la delega. (Uil.it – 17 febbraio 2016)